

Allegato "A"



STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

" LA PARANZA DEL GECO"

TRADIZIONI POPOLARI DELL'ITALIA DEL SUD

Art. 1- E' costituita l' **Associazione Culturale " LA PARANZA DEL GECO"**

SCOPI

Art. 2

L'Associazione ha per scopo la promozione e diffusione dell'arte popolare, con particolare attenzione all'arte come elemento di crescita culturale e civile del territorio e della comunità locale, per favorire lo sviluppo di una sensibilità che possa essere partecipe dei fenomeni sociali e culturali del nostro tempo e delle realtà in costante evoluzione e sviluppo della società. Si pone come strumento di intervento nel sociale, proponendosi di operare nei settori artistico, culturale, della formazione e dell'istruzione a fini di utilità sociale, a favore delle comunità locali nel loro insieme, e come elemento di supporto, appoggio, stimolo ed integrazione alle necessità dello sviluppo artistico e culturale, garantendo il pluralismo culturale attraverso l'ampia informazione della programmazione dei vari progetti culturali, sollecitando l'incontro delle arti con le nuove generazioni e con ogni altro possibile fruitore.

Si pone come struttura di riferimento per gli Enti locali, supportandoli e stimolandoli, collaborando alle loro iniziative, favorendo nel contempo il sorgere di nuove iniziative ed attività.

L'Associazione non ha scopi di lucro

Potrà sviluppare attività come: mostre, eventi in spazi pubblici o privati, consulenze per progetti artistici, promuovere concorsi, festival, rassegne specializzate, congressi e convegni avendo riguardo alle esigenze specifiche dei luoghi e dei contesti culturali, premi e borse di studio per artisti, corsi di formazione professionali e di aggiornamento. Potrà operare come editore per testi e per pubblicazioni. Potrà creare luoghi o spazi deputati alla presentazione a terzi ed al pubblico di opere plastiche e figurative. Creazione di archivi, banche dati e raccolte. Partecipare ad altre ed analoghe iniziative associative locali, nazionali ed internazionali al fine di potenziare e coordinare l'attività artistica e culturale sul territorio.

A tal fine l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività considerate utili o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali purché in osservanza alla vigente legislazione italiana e dello spirito del volontariato e dell'utilità sociale, e dello sviluppo della crescita culturale ed artistica anche di singoli o gruppi.

DENOMINAZIONE

Art. 3 - L'Associazione assume la denominazione di :

ASSOCIAZIONE LA PARANZA DEL GECO.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

Art. 4 – L'Associazione garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo tassativamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

SOCI

Art. 5 - Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscano negli scopi del presente Statuto, previo parere favorevole del Direttivo.

I soci si dividono in:

Fondatori: sono soci fondatori i soci che sottoscrivono il presente Statuto.

- a. Ordinari: sono soci ordinari i soci che, dietro domanda d'ammissione, riconosciuti tali si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e che si impegnano a pagare le relative quote sociali annuali. Ciascuna domanda deve essere accolta con decisione insindacabile assunta a maggioranza di voti validi del Direttivo.
- b. Onorari: sono soci onorari le persone fisiche, enti, organizzazioni che si impegnano a pagare contributi straordinari, donazioni per le opere assistenziali o di beneficenza, o prestazioni a titolo gratuito alle attività dell'Associazione; che operino a titolo di volontariato; o che si distinguano nell'appoggio all'Associazione; o che si distinguano per meriti speciali.

Ogni socio maggiorenne ha pieno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, in particolare riguardo alle modifiche dello Statuto e la formulazione o modifica dei regolamenti interni. Ha diritto di partecipare alle cariche sociali ed alla loro nomina nell'Assemblea dei Soci, partecipa all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

I Soci sono iscritti in un apposito libro rinnovato annualmente.

E' fatto esplicito divieto alla figure dei soci temporanei.

Criteri di ammissione ed esclusione:

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, riconoscendosi nei suoi scopi, ne

facciano richiesta al Direttivo. Non sono previsti Soci minorenni.

Il Socio può decadere dalla qualifica per:

- a. Mancato versamento della quota annuale entro l'anno corrente
- b. Indegnità
- c. Qualora si renda responsabile di atti e comportamenti ritenuti lesivi del buon nome dell'Associazione.
- d. La decadenza dalla qualifica di Socio deve essere presa a maggioranza dal Direttivo, motivandola e riportandola sul libro verbale del Direttivo. E' data facoltà al Socio di richiedere d'esporre le sue motivazioni al Direttivo che ha l'obbligo di sentirlo.
- e. Inosservanza dello statuto e delle norme dei regolamenti interni stabiliti dal direttivo.

Quote associative

Art. 6 – Le quote associative annuali sono stabilite dal Direttivo e proposte all'Assemblea dei soci, sono intrasmissibili, non cedibili a terzi, non sono rivalutabili; se ne riconosce il trasferimento a terzi per cause di morte, ove gli eredi le accettino, come previsto dalla legislazione vigente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. - 7

IL PRESIDENTE

IL COMITATO DIRETTIVO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE

Art. 8 - Il Presidente esercita la rappresentanza ufficiale e legale dell'Associazione, presiede e convoca le assemblee dei soci e le riunioni del Direttivo. In sua assenza tali funzioni sono svolte dal membro del Direttivo da questi delegato per iscritto. Attua le decisioni del Direttivo, e dell'Assemblea. Ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può altresì accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali, depositi amministrativi e svolgere ogni altra operazione bancaria, in particolare contrarre prestiti e mutui, nonché dare delega sui predetti conti correnti bancari e postali ai membri del Comitato Direttivo o a Socio di sua fiducia. Può svolgere ogni altra attività anche contrattuale con terzi per il raggiungimento degli scopi sociali.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni; esso è rieleggibile, può essere dimesso dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

Art. 9 - Il Presidente è pienamente responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi, delle

obbligazioni assunte personalmente nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dallo Statuto e negli altri casi previsti dalla Legge. La responsabilità che dovesse derivare dall'esecuzione della volontà degli Organi Collegiali sarà invece attribuita, almeno in via di manleva, a coloro che hanno determinato la formazione di tale volontà.

DIRETTIVO

Art. 10 - Il Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente; ha il potere di convocare con decisione assunta a maggioranza l'Assemblea dei soci. Il Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità e l'opportunità e almeno ogni tre mesi su richiesta della maggioranza semplice. Il Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Ad ogni riunione del Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dai membri del Direttivo presenti.

Il Direttivo ha facoltà di formare, per le diverse attività previste dallo Statuto, specifici "gruppi di lavoro". Essi sono coordinati da un responsabile tecnico di progetto, il quale potrà operare in autonomia. I gruppi di lavoro rispondono del loro operato al Direttivo e agiscono sotto la supervisione del Presidente o di persona da lui delegata.

Il Direttivo, per buon andamento dell'attività associativa, provvede a promulgare regolamenti interni.

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti, ordinari e sostenitori. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano a cui viene demandata qualunque deliberazione che per espressa pattuizione dell'Assemblea stessa non sia delegata ad altri organi associativi ed è l'organo più importante dell'Associazione. Viene convocata in via ordinaria una volta all'anno al fine di approvare la relazione consuntiva e programmatica del Direttivo, il bilancio, e discutere di ogni altro argomento sulla vita associativa. Elegge il Presidente, il Direttivo ed il Collegio dei revisori. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente: ordine del giorno, luogo, data della prima e della seconda convocazione da far pervenire cinque giorni prima della data della prima riunione. L'Assemblea regolarmente costituita è atta a deliberare: in prima convocazione presenti la maggioranza, in seconda convocazione anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è retta dal principio del voto singolo. Di cui all'Art. 2532, 2 C del C.C.; ogni Socio può essere rappresentato da altro Socio con delega scritta verificabile dal Segretario relatore dell'Assemblea.

Art. 12 - le prestazioni dei soci, dei membri del Direttivo, del Presidente, del Collegio dei revisori, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e sociali, sono svolte gratuitamente. Il Comitato Direttivo può deliberare di riconoscere ai soci chiamati a svolgere prestazioni eccedenti all'ordinaria amministrazione un compenso forfetario a titolo di rimborso spese. Ove se ne ravvisi la necessità, un socio, nell'osservanza della legislazione vigente, può prestare la sua opera

dietro compenso.

Art. 13 - L'Associazione potrà avvalersi anche della collaborazione di esterni.



BILANCIO

Art. 14 – Il Direttivo ha l'obbligo di procedere annualmente alla redazione del rendiconto annuale e di presentarlo all'Assemblea dei Soci, il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione, oltre ad evidenziare l'attività decommercializzata.. Il rendiconto si costituirà pertanto di distinte sezioni nelle quali secondo uno sviluppo organico ed analitico verrà data esposizione dei:

Proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio sociale, con ulteriore distinzione di quelli inerenti all'attività istituzionale da quelli inerenti eventuali prestazioni aventi natura commerciale;

Crediti e debiti, saldi attivi e passivi, di tesoreria, immobilizzazioni.

L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno, la data di approvazione del bilancio viene fissata al 30/06 di ogni anno.

E' facoltà del Direttivo procedere alla redazione di un Rendiconto preventivo.

Il rendiconto annuale deve essere portato a conoscenza degli associati mediante affissione dello stesso presso la sede dell'ente nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'approvazione dello stesso.

Il rendiconto approvato deve essere affisso presso la sede dell'ente nei trenta giorni successivi all'approvazione dello stesso.

Eventuali rendiconti di singole attività dell'Associazione, o di specifici gruppi di lavoro verranno indicati in apposite sezioni.

- a. L'Assemblea dei Soci è chiamata ad approvarlo dopo libera discussione.
- b. La relazione di Bilancio deve essere riportata nel libro verbali di Assemblea.
- c. Il Direttivo, qualora le attività svolte lo prevedano, provvede allo svolgimento degli obblighi di natura civilistica e fiscale nei termini di legge.

Art. 15. – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.. L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

Art. 16 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Quote sociali annuali

Contributi o donazioni elargite da persone fisiche o giuridiche o Enti ed Organizzazioni.

Proventi da eventuali servizi, prestazioni o cessioni dell'Associazione a terzi.

Beni eventualmente acquisiti dai punti precedenti.

Utili derivanti dagli interessi di fondi investiti.

Beni mobili ed immobili in qualsiasi modo pervenuti.

Proventi di attività previste dallo Statuto associativo.

SCIOGLIMENTO

Art. 17 – In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoga, o in caso di indecisione in merito, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 DL 23/12/96 n. 662. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 18 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa del Codice Civile, alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle norme previste dal DLG 460/1997 e seguenti.

Art. 19 – le spese del presente atto sono a carico dei soci fondatori.

Letto, firmato e sottoscritto in Torino

Notar francesco Franceses

Giovane Ah

Angelo Appollino

Carlo Poggi

Lidianor Volieri

Norma Ina

Edoardo Poggi

Roberto Calli